



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoscritti Magistrati:

Dr. Gianpiero Scoppa	Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
Dr. Livia De Gennaro	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta in data 18 settembre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di omologa di accordi di ristrutturazione ex art 40, 57 e 63 ccii promosso dalla società QuoJobis S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 9/11 e sede operativa e dirigenziale in Napoli, Corso Novara, 10

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 40 nr 4 , 57 e 63 CCII la Quojobis spa ha chiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 48 nr 4 CCII nonché l'emissione delle misure protettive di cui all'art 54 CCII; con decreto del 12.7.2024, il Giudice delegato ha confermato ex art 55 co 3 CCII le misure protettive richieste per la durata di 4 mesi decorrenti dal 2.7.24 e fissando con separato decreto l'udienza camerale di comparizione delle parti .

La ricorrente ha rappresentato che, a seguito della situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare, generata dalla riduzione dei pagamenti nel periodo pandemico nonché dalla riduzione dei contratti di cui sono risultate titolari le aziende affittate rispetto a quelle vigenti all'epoca della gara, era stata costretta ad omettere il pagamento dei debiti fiscali e contributivi accumulati sino a novembre 2022 maturando una esposizione debitoria nei confronti di erario ed Inps.

Ha evidenziato di avere fatto ricorso ad una procedura di regolazione della crisi e che in data 13.12.2022 aveva presentato ai sensi dell'art 63 CCII domanda di transazione sui crediti tributari e contributivi inoltrando apposite proposte alla Agenzia delle Entrate e all'Inps per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti fiscali e contributivi.

La ricorrente ha rappresentato che le indicate proposte, benché presentate prima dell'entrata in vigore della L. 10/8/2023 n. 103, rispettavano ed implementavano i parametri di soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria e



dell'INPS, così come stabiliti dall'art. 2 lett. e) di tale legge, poiché offrivano, rispettivamente, il 40% all'Ente contributivo ed il 30% all'Erario.

Successivamente, a seguito delle ulteriori, positive interlocuzioni intervenute con l'Agenzia, la QuoJobis, con documento in data 22/1/2024 ha definitivamente modificato la proposta di transazione fiscale ed in data 4/4/2024, l'Agenzia delle Entrate, “a seguito della valutazione della documentazione prodotta dalla proponente società”, ha comunicato la propria adesione alla proposta di transazione dei debiti tributari, ritenendola conveniente “nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito”. L'INPS, invece, con pec in data 28/2/2024 ha comunicato il proprio parere negativo sulla nuova ipotizzata transazione contributiva ricevuta.

Nelle more, la Società ha concluso accordi con i creditori Edoardo Marino, Alessandro Montanari, Nuove Sinergie S.r.l. e QuoJobis S.P.A.

Il piano di ristrutturazione, dà conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/3/2024, precisando che il passivo della QuoJobis S.P.A. ammontava a complessivi € 51.779.949, così composto:

- € 20.453.200 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, costituente il 39,50% della debitoria, oltre ad € 76.776 per compensi di riscossione, costituente lo 0,1% della debitoria complessiva;
- € 11.539.687 nei confronti dell'INPS, costituente il 22,30% della debitoria oltre ad € 248.170 per compensi di riscossione ed € 307.669 per poste chirografarie, costituenti congiuntamente l'1,1% della debitoria complessiva;
- € 1.248.687 nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, costituente il 2,4% della debitoria complessiva e non oggetto di transazione;
- € 4.404.277 complessivamente nei confronti delle procedure concordatarie di ALMA S.p.A. n. 8/2019, Articolo 1 S.r.l. n. 17/2019, Idea Lavoro S.p.A. n. 18/2019 ed Evo Recapiti S.r.l. n. 11/2021, costituente l'8,5% della debitoria complessiva;
- € 13.501.480 per ulteriore debitoria costituente il 26,1% di quella complessiva.

Il piano depositato si fonda: - sulla continuità aziendale resa possibile dal proseguimento delle commesse in corso, pubbliche e private, acquisite nel settore della somministrazione di personale per clientela di primaria importanza; - sull'affitto del ramo d'azienda “Evo Recapiti”, attivo nel settore della fornitura di servizi di postalizzazione, a terzi dopo la prossima chiusura del concordato cui è sottoposta la stessa Evo Recapiti; - sul deliberato aumento del capitale sociale della QuoJobis S.p.A. per € 9.760.000,00 da versarsi, successivamente all'omologa



definitiva degli accordi di ristrutturazione sulla base delle tempistiche indicate nel piano, quanto ad € 5,2 mln. in denaro e quanto ad € 4,6 mln. mediante conferimento di immobili, oltre ad eventuali altre operazioni sul capitale fino all'importo di ulteriori € 6,6 mln., perché la ricorrente possa tornare ad avere un patrimonio netto positivo; - sulle proposte di transazione dei debiti tributari e contributivi ex art. 63 CCII in ordine alle quali – come su riferito - mentre l'Amministrazione Finanziaria ha dato la sua adesione, l'INPS ha negato l'apertura apertura alla proposta .

La transazione fiscale, invece, accettata dall'Erario prevede tra l'altro:

- a) una percentuale di soddisfacimento dei crediti relativi a tributi, sanzioni ed interessi maturati sino al 30/11/2022 pari al 50% del loro ammontare;
- b) il pagamento, nella misura del 30%, dei compensi e dei diritti dovuti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione attesa la loro natura chirografaria;
- c) il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti a) e b), oltre interessi legali versati pro-rata, “in tredici anni, mediante ventisei rate semestrali di importo crescente, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello della omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui fa parte la transazione fiscale”;
- d) il rilascio, condizionato all'omologa definitiva, di polizza bancaria da parte della China Merchant Bank , a garanzia del pagamento delle somme suindicate.

Quanto invece alla proposta di transazione contributiva formulata il 12/1/2024 e, non approvata la stessa prevede, tra l'altro:

- a) il soddisfacimento, nella misura del 40%, dei contributi INPS; b) il soddisfacimento, nella misura del 40%, delle sanzioni di natura privilegiata relative ai contributi; c) il soddisfacimento, nella misura del 30%, delle sanzioni di natura chirografaria relative ai contributi; d) il soddisfacimento, nella misura del 30%, dei compensi di riscossione relativi ai debiti previdenziali INPS; e) il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) in quaranta rate trimestrali, con decorrenza 31/3/2024 e comunque non prima della definitività della sentenza di omologazione degli accordi connessi alla presente proposta”.

La ricorrente, tenuto conto della circostanza del rifiuto da parte dell'Inps della proposta transattiva formulata ha chiesto, ai fini della omologa dell'accordo di ristrutturazione, la omologazione forzata, come regolato dal comma 2 bis del richiamato art. 63 CCII.



Occorre, pertanto, verificare la sussistenza, nella fattispecie che ci occupa, dei presupposti richiesti dalla disposizione sopra richiamata ripercorrendo i contenuti e l'evoluzione della normativa di riferimento.

Come noto, l'istituto del cd. cram down, nato per superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate da parte del creditore pubblico riscontrate nella prassi, consente al Tribunale di omologare forzatamente il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche senza il consenso dell'amministrazione finanziaria o degli altri enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Ciò avviene specificamente quando l'adesione del creditore pubblico è determinante per raggiungere le maggioranze necessarie per l'approvazione dei predetti strumenti di regolazione della crisi e la proposta di soddisfacimento rivolta all'amministrazione o agli enti di previdenza risulta conveniente o non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

Le modifiche introdotte con il codice della crisi, incluse quelle apportate dal d.lgs 17.6.2022 nr 83, dal d.l 13.6.2023 nr 69, convertito con l.10.8.23 nr 103 e da ultimo dal dlgs 13.9.2024 nr 136, pubblicato in G.U in data 27.9.2024 ed entrato in vigore il 28.9.24 (cd decreto correttivo), mirano a rendere il cram down uno strumento sempre più efficace per superare l'inerzia del creditore pubblico facilitando soluzioni concordate che possano evitare la liquidazione giudiziale garantendo una gestione più efficiente della crisi in conformità con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 (cd direttiva Insolvency).

Invero, deve ritenersi che il potere attribuito al Tribunale di sindacare le decisioni del creditore pubblico non è applicabile solo in ipotesi di inerzia dello stesso, ma anche in caso di suo diniego espresso e tanto in conformità alla ratio dell'istituto che è quella di evitare che i creditori pubblici impieghino tempi irragionevoli ed incompatibili con il risanamento del debitore per pronunciarsi sulle proposte di transazione ed impedire che siano rigettate nonostante la convenienza per l'erario.

Anche nella versione attuale del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come modificata dal correttivo, le condizioni necessarie per la attuazione della omologazione forzata da parte del tribunale sono : - l'assenza di adesione o il voto contrario da parte della Agenzia delle entrate e/o degli altri enti previdenziali che deve essere decisivo per il raggiungimento del quorum deliberativo ; - il vantaggio della proposta che deve prevedere un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'assenza di adesione è da ritenersi decisiva quando impedisce di raggiungere la maggioranza legale necessaria per l'approvazione del piano mentre il secondo requisito è da intendersi nel senso che il trattamento dei crediti fiscali proposto dal debitore sia, secondo l'attestazione del professionista indipendente, più vantaggioso rispetto a quello derivante dalla liquidazione.



Il Tribunale, invero, deve considerare come parametro di riferimento l'alternativa liquidatoria ossia la somma che il creditore pubblico avrebbe potuto ottenere in termini di profitto o di minori costi, dalla liquidazione giudiziale del debitore, confrontandola con la somma proposta nell'accordo consensuale.

Come noto, il decreto legislativo 14 del 12.1.2019 ha consentito al Tribunale di approvare forzosamente gli accordi di ristrutturazione del debito anche in assenza di adesione da parte dell'erario o degli enti previdenziali, purché tale adesione sia determinante per raggiungere le percentuali indicate negli artt. 57, comma 1 e 60 comma 1 CCII e tanto, sulla base della relazione del professionista indipendente e a condizione della sussistenza del presupposto della convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria. Viene richiesto che l'accordo non abbia carattere liquidatorio e che: -il credito complessivo dei creditori aderenti sia almeno un quarto del totale dei crediti; - il pagamento dei creditori fiscali e previdenziali sia almeno il 30% del totale dei loro crediti, comprese sanzioni ed interessi, se il credito complessivo degli altri creditori aderenti sia pari ad almeno un quarto del totale.

Il decreto legge nr. 69 del 2023, convertito con modifiche nella legge n 103 del 2023, ha stabilito, relativamente ai requisiti per l'applicazione del cram down fiscale che l'omologazione forzata non può essere applicata nel caso in cui la proposta di ristrutturazione riguardi esclusivamente i debiti verso la amministrazione finanziaria. Infatti per poter procedere al cram down il codice della crisi (art 57 e 63 comma 2 bis) richiedeva un preventivo accordo con una pluralità di creditori.

Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la sussistenza dei presupposti necessari per l'omologazione forzata del piano.

Invero, nella presente fattispecie sussistono entrambe le condizioni che consentono al Tribunale di omologare gli accordi, pur in assenza di adesione da parte del creditore previdenziale.

Ed infatti, la adesione forzata dell'INPS è determinante per il raggiungimento della percentuale minima di cui all'art. 57 comma 1 CCII, rappresentando detta debitoria il 22,4% di quella in capo alla ricorrente che, unita alle adesioni dei creditori di seguito indicati, consente, appunto, il raggiungimento di oltre il 60% dei crediti.

Più precisamente, sulla base di un monte crediti pari a complessivi € 51.779.949,00, i creditori aderenti rappresentano il 64,3% per € 33.300.183,00 di cui:

- Agenzia delle Entrate 39,6%; - Dott. Edoardo Marino, Avv. Alessandro Montanari, Nuove Sinergie S.r.l. e QuoJobis SA, che cumulativamente rappresentano lo 1,3% del debito complessivo, Il "cram down" relativo alla posizione dell'INPS, che vanta un credito di € 11.539.687 pari al 22,3%, oltre al 1,1% di compensi di riscossione



ed importi chirografari, consente il superamento della soglia del 60% della debitoria complessiva richiesta dall'art. 57 n. 1 CCII.

La ricorrente ha precisato che l'INPS risulta rimasta inerte rispetto alla richiesta formulata anche considerato che da interlocuzioni precedenti si era appreso che l'ente previdenziale risulta ancora attestato sulle vecchie circolari emanate con riferimento alla normativa abrogata e quindi in senso negativo in mancanza di integrale soddisfazione.

Alla stregua di quanto evidenziato dall'attestatore deve ritenersi sussistente anche il requisito della convenienza rispetto alla prospettiva liquidatoria.

L'attestatore (dott. Tonarelli) ha verificato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano e la idoneità di questo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei richiamati termini di cui all'art. 57 n. 4 CCII, Il professionista infatti, esaminati i flussi di cassa previsti nel piano, ha espressamente confermato la capacità della ricorrente, sia di fronteggiare gli impegni assunti con i creditori aderenti, sia di pagare i creditori estranei nei termini di legge. Ha quindi accertato la maggiore convenienza del trattamento proposto ad Agenzia delle Entrate ed all'INPS con le transazioni su crediti tributari e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale ex art. 63 nn. 1 e 2 bis CCII

Quanto sopra puntualmente certificando che “nello scenario della liquidazione giudiziale, anche considerando le azioni esperibili in tale contesto: - il debito previdenziale verrebbe soddisfatto solamente per il 11,3% a fronte del 40% della parte privilegiata del debito in transazione e del 30% della parte chirografaria; - il debito tributario verrebbe soddisfatto per il 1,78%, considerando la compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 155 CCII, a fronte del 50% dell'importo in transazione fiscale, mentre l'importo non rientrante in transazione verrebbe soddisfatto in misura integrale, utilizzando le rateizzazioni consentite dalla legge”.

Ai fini della valutazione della convenienza è stata anche considerata la mancata disponibilità dei flussi generati dalla gestione corrente, nonché la maggiore difficoltà nell'incasso dei crediti, certamente agevolato dalla permanenza delle relazioni commerciali e dal mantenimento delle potenzialità imprenditoriali, che lasciano intravedere e prevedere ai creditori il futuro ampliamento di tali relazioni commerciali con concrete occasioni di nuovi guadagni. .

Anche nel corso dell'udienza tenutasi il 18.9.2024 innanzi al Collegio è stato rappresentato che la soluzione è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria essendo loro garantita una percentuale superiore al 40% laddove in ipotesi liquidatoria tale percentuale si attesterebbe all'11,3%; anche in tale sede l'attestatore ha precisato infatti che l'attivo atteso da attribuire nelle tempistiche illustrate rispettose delle



previsioni in materia proviene in gran parte proprio dai proventi della continuità mentre in ipotesi di interruzione di attività verrebbero “scontate” una serie di immobilizzazioni che determinerebbero risultati negativi per il ceto creditorio come adeguatamente illustrato nella relativa attestazione.

All’udienza indicata è stato precisato che l’attuale accordo di ristrutturazione è anche funzionale all’esecuzione dei concordati del gruppo Alma già omologati e che sviluppino movimentazioni per molte decine di milioni di euro e la cui esecuzione sta comunque procedendo in maniera fruttuosa. E’ stato ribadito che con il cram down richiesto nei confronti dell’ente previdenziale la percentuale di adesione supererebbe la soglia del 60% attestandosi al 64,3% e che il restante ceto creditorio verrà ovviamente pagato nei termini come indicato nel piano. E stato inoltre evidenziato che i restanti creditori, rimasti estranei agli accordi sono in realtà costituiti essenzialmente dalle procedure concordatarie insuscettibili, proprio perchè di natura giudiziale, di eventuali ristrutturazioni in sede di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso proposto

P.Q.M

Omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti con Agenzia delle Entrate, conformemente alla proposta del 22/1/2024 e formulati all’INPS, conformemente alla proposta del 12/1/2024 ai sensi dell’art. 63 comma 2 bis CCII visto il rigetto da parte dell’Ente del 28/2/2024 nonché nei confronti dei seguenti creditori : - dott. Edoardo Marino conformemente alla proposta del 1/8/2023, accettata lo stesso 1/8/2023; - avv. Alessandro Montanari conformemente alla proposta del 1/8/2023, accettata lo stesso 1/8/2023; - Nuove Sinergie S.r.l. conformemente alla proposta del 1/8/2023, accettata lo stesso 1/8/2023; - QuoJobis SA conformemente alla proposta del 1/8/2023, accettata lo stesso 1/8/2023 .

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di legge

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024

Il Giudice rel.

Dr. Livia De Gennaro

Il Presidente

Dr. Gianpiero Scoppa